



**GILDA  
UNAMS**

**VADEMECUM OPERATIVO**

**RSU**

**14 -15 -16 APRILE 2025**

**ELEZIONI PER IL RINNOVO  
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI**

A cura del Dipartimento Università FGU GILDA-Unams  
Segreteria Nazionale Tel. & Fax 081.18760439  
Vico Luigi De Crecchio, 17 - 80138 Napoli  
E-Mail: [fgu.universita@hotmail.com](mailto:fgu.universita@hotmail.com)  
Pec: [coordinamento.nazionale@pec.csauniversitafgu.org](mailto:coordinamento.nazionale@pec.csauniversitafgu.org)

## Sommario

	<i>Pag.</i>
<i>Calendario delle procedure elettorali</i> .....	3
<i>Numero dei Delegati R.S.U. da eleggere</i> .....	4
<i>Accordo Quadro del 12 aprile 2022 (artt. 6-7-8-9-16-18-34)</i> .....	5
<i>Chi può fare che cosa</i> .....	11
<i>Cosa deve fare il Presentatore di lista</i> .....	12
<i>Cosa deve fare la Commissione Elettorale</i> .....	13
<i>Compiti delle Amministrazioni</i> .....	16
<i>Modalità di esercizio del Voto</i> .....	17
<i>Consigli pratici</i> .....	18
<i>Numero di Firme necessarie per presentare la lista</i> .....	19
<i>Mod.1 Richiesta dati (elenco del personale) per elezioni RSU</i> .....	20
<i>Mod.2 Elenco dei candidati della lista FGU GILDA Unams</i> .....	21
<i>Mod.3 Delega a presentare la lista dei candidati</i> .....	22
<i>Mod.4 Firme sottoscrittori</i> .....	23
<i>Mod.5 Presentazione documentazione Elezioni RSU 2025</i> .....	25
<i>Mod.6 Accettazione a nomina di membro della Commissione Elettorale e rinuncia alla candidatura</i> .....	26
<i>Mod.7 Fac-Simile Dichiarazione di Accettazione di candidatura per le Elezioni RSU ...</i>	27
<i>Mod.8 Nomina Scrutatori per le Elezioni RSU 2025</i> .....	28
<i>Mod.9 Ricorso Commissione Elettorale</i> .....	29
<i>Mod.10 Ricorso Comitato dei Garanti</i> .....	30
<i>Riparto e attribuzione dei seggi</i> .....	31
<i>Ulteriori precisazioni circa la modalità del voto</i> .....	33
<i>Tabella esemplificativa (art.17 del Regolamento)</i> .....	34

## Calendario delle procedure elettorali

<b>27 gennaio 2025</b> <b>Lunedì</b>	Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
<b>28 gennaio 2025</b> <b>Martedì</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;</li> <li>- contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate</li> </ul>
<b>6 febbraio 2025</b> <b>Giovedì</b>	termine iniziale per la costituzione della Commissione elettorale
<b>14 marzo 2025</b> <b>Venerdì</b>	termine per la presentazione delle liste elettorali
<b>17 marzo 2025</b> <b>Lunedì</b>	termine finale per la costituzione della Commissione elettorale
<b>3 aprile 2025</b> <b>Giovedì</b>	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
<b>14-15-16 aprile 2025</b> <b>(lunedì, martedì, mercoledì)</b>	votazioni
<b>dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14:00 del 17 aprile 2025</b>	scrutinio
<b>da giovedì 17 a giovedì 24 aprile 2025</b>	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
<b>da lunedì 28 aprile a martedì 6 maggio 2025</b>	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

## **Numero dei DELEGATI R.S.U. da eleggere Amministrazioni Pubbliche**

**Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'ACQ del 12 aprile 2022, deve essere composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale dell'Amministrazione, secondo la seguente TABELLA:**

<b>a)</b>	<b>nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: tre componenti;</b>
<b>b)</b>	<b>nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: tre componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;</b>
<b>c)</b>	<b>nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano tre componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.</b>

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

**Per Esempio:**

laddove la RSU sarà di 6 componenti, i candidati potranno essere al massimo 8.

## **Si riportano integralmente gli articoli 6 - 7 - 8 - 9 – 16 - 18 - 34 e la dichiarazione congiunta n.1 dell'ACQ del 12 aprile 2022**

### **Art. 6**

#### **Elettorato attivo**

1. La normativa relativa all'elettorato attivo è stata riformulata con l'art. 6 dell'ACNQ 12 aprile 2022. In particolare la nuova disciplina riconosce l'elettorato attivo (*diritto di voto*) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero **il 27 gennaio 2025**, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria, (*rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l'Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali*). Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione (**14 aprile 2025**).

2. Il personale assunto – *con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2025* – nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (**27 gennaio 2025**) e il primo giorno di votazione (**14 aprile 2025**) ha diritto di voto (*elettorato attivo*) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte – nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

3. Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato attivo nella sede di titolarità o, se a tempo determinato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, se con orario della stessa entità, in quella che gestisce il contratto.

4. Il diritto di voto si esercita in un'unica sede. È sempre compito delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.

### **Art. 7**

#### **Elettorato passivo**

La nuova formulazione dell'art. 7 dell'ACNQ 12 aprile 2022 riconosce l'elettorato passivo (candidatura) ai lavoratori sotto indicati:

1. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 18 (Procedura per la presentazione delle liste), siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (27 gennaio 2025), sia a tempo pieno che parziale.

2. Per le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 3, sono altresì eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi ed in ogni caso non si concluda prima del 31 dicembre dell'anno in cui si procede al rinnovo della RSU.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione oltre ai dipendenti di cui al comma 1, sono altresì eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno

scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità.

4. I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica), esercitano l'elettorato passivo:

- a) presso l'amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai commi 2 e 3. Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
- b) presso l'amministrazione/ sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui alla lettera a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.

5. Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'amministrazione/sede di appartenenza.

6. Nelle amministrazioni di nuova istituzione, ove alla data dell'inizio delle procedure elettorali (27 gennaio 2025) risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, allo stesso è riconosciuto anche l'elettorato passivo nell'amministrazione ove presta servizio in comando purché abbia tale requisito nell'amministrazione di provenienza e quest'ultima rientri tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 rappresentate dall'Aran. In tale ipotesi le Amministrazioni coinvolte, ovvero l'Amministrazione di nuova istituzione e le Amministrazioni a cui appartengono i dipendenti comandati, devono mettersi in relazione al fine di controllare che non si verifichino casi di doppia candidatura.

7. Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

8. Non sono, in ogni caso, candidabili:

- a) i presentatori di lista;
- b) i membri della Commissione elettorale;
- c) i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati ai punti 1) e 2) del presente paragrafo
- d) i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

## **Art. 8**

### **Incompatibilità**

1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali.

Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

## **Art. 9**

### **Durata e sostituzione nell'incarico**

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet dell'amministrazione.
4. Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all'art. 8 (Incompatibilità), in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU. Il componente RSU decade, inoltre, nell'ipotesi di assenza continuativa dall'ufficio superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto all'art. 4 (Numero dei componenti). In tali casi l'amministrazione informa la RSU la quale ne dà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet dell'amministrazione.
5. La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4 (Numero dei componenti), con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la RSU comunica all'amministrazione ed ai lavoratori il nominativo del componente subentrante o, nell'ipotesi di cui al comma 5, la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU.
7. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi 4,5 e 6, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale nel primo caso invita i componenti della RSU rimasti in carica a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.
8. La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione deve essere rieletta entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure di cui all'art. 16 (Modalità per indire le elezioni) entro cinque giorni da quest'ultima.
9. Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di cui al comma 8, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non dimessisi o non decaduti ai sensi del comma 4, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

## **Art. 16**

### **Modalità per indire le elezioni**

1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo che, di norma, deve essere contestuale in tutti i comparti di contrattazione. Successivamente all'indizione l'Aran convoca le confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione per concordare in apposito Protocollo il calendario elettorale.

2. Qualora in via eccezionale l'indizione di cui al comma 1 riguardi un singolo comparto, il Protocollo ivi previsto verrà concordato con le organizzazioni sindacali rappresentative in tale comparto.
3. Il calendario elettorale dovrà contenere:
  - a. il termine per la definizione, presso ciascuna amministrazione articolata in sedi o strutture periferiche – di un protocollo da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento, contenente la mappatura delle sedi elettorali;
  - b. il termine per l'affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti dell'amministrazione del protocollo di cui alla lettera a);
  - c. il termine per l'invio all'ARAN ed alle confederazioni sindacali rappresentative (o alle organizzazioni sindacali rappresentative nell'ipotesi di cui al comma 2) del protocollo di cui alla lettera a);
  - d. la data dell'annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali che coincide con l'avvio - nei posti di lavoro - della procedura elettorale;
  - e. la data della messa a disposizione da parte delle amministrazioni dell'elenco generale alfabetico degli elettori – nonché degli eventuali indirizzi mail istituzionali direttamente afferenti il singolo elettore – da consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta;
  - f. la data di inizio della raccolta delle firme per la presentazione delle liste da parte delle organizzazioni sindacali;
  - g. il termine iniziale di costituzione della Commissione elettorale, che non può essere superiore a 10 giorni dall'annuncio di cui alla lettera d);
  - h. il termine finale per la presentazione delle liste;
  - i. il termine finale per la costituzione della Commissione elettorale;
  - j. la data di affissione da parte della Commissione elettorale delle liste elettorali contenenti i candidati nonché dell'indicazione dei luoghi ove si insedia la sezione elettorale e degli orari di apertura della stessa (votazione). Tale data non può essere inferiore ad 8 giorni antecedenti la data di inizio delle votazioni;
  - k. le date di votazione;
  - l. la data dello scrutinio;
  - m. le date di affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione elettorale;
  - n. le date per l'invio telematico, da parte delle amministrazioni, del verbale finale all'Aran;
  - o. eventuali termini per adempimenti utili alla corretta acquisizione dei dati elettorali da parte dell'Aran.
4. Le associazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2 danno comunicazione del calendario elettorale al personale interessato mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandolo nell'intranet dell'amministrazione, alla quale viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
5. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nelle date indicate nel calendario di cui ai commi 1 e 2, di norma in due giornate, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva.

6. La RSU che decade nel corso del triennio è rieletta su iniziativa, anche disgiunta, delle organizzazioni sindacali rappresentative concordando il relativo calendario con l'amministrazione a livello locale. La RSU rieletta resta in carica sino alla rielezione generale delle RSU di cui ai commi 1 e 216F.

## **Art. 18**

### **Procedura per la presentazione delle liste**

1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali) acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo dell'apposito modello 1 (allegato 1) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.
2. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della Commissione elettorale.
3. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 19 (Commissione elettorale), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, invita con atto scritto il lavoratore interessato ad optare, entro un termine assegnato, per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.
4. Non è necessario che il candidato sia iscritto o debba iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
6. Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU. Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista viene così determinato:
  - a) nelle amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti;
  - b) nelle amministrazioni/sedi RSU con più di 2.000 dipendenti: 40 più l'1% del numero di dipendenti che eccedono i 2.000. In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme.
7. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
8. Il presentatore di lista che sia dipendente dell'amministrazione sede di elezione RSU può anche essere tra i firmatari della stessa laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.
9. Ogni lista ha un solo presentatore che può essere un dirigente sindacale (aziendale, territoriale, nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata ovvero un dipendente delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata alla lista.
10. Le liste devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 9 all'ufficio dell'amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale se questa è già stata costituita.
11. La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (allegato 2). La firma del presentatore della lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge, salvo il caso di cui al comma 12. Il presentatore della lista garantisce sull'autenticità delle firme di cui al comma 6 apposte sulla stessa dai lavoratori.
12. In alternativa a quanto previsto al comma 11, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale.

Nel caso di amministrazione articolata su più sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC, l'invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale.

13. Nelle ipotesi di cui al comma 12, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l'autenticità nella forma e nei contenuti. I file ricevuti vengono inoltrati dall'amministrazione alla Commissione elettorale all'indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato.

14. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata.

15. **Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 28 gennaio 2025 e sino al 14 marzo 2025, ultimo giorno utile.** Nel solo caso in cui l'Amministrazione sia chiusa nella giornata del 14 marzo 2025 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione elettorale non possa operare (*es. festività locale*), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

#### **Art. 34**

##### **Comitato dei garanti**

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.

2. Tale Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in quanto le stesse si contendono uno o più seggi.

3. Laddove il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale il Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il Presidente della Commissione elettorale sia espressione dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sarà sostituito da un altro membro della Commissione stessa.

4. Il Comitato si insedia presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale.

6. Si sottolinea, inoltre, che il disposto dell'art. 34 dell'ACNQ 12 aprile 2022 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'A.Ra.N.. In proposito si precisa che l'A.Ra.N. non può sostituirsi al Comitato dei garanti, né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'A.Ra.N.. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'ACNQ 12 aprile 2022 o nella presente circolare, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.

#### **DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1**

In relazione a quanto previsto al comma 4 dell'art. 9 (Durata e sostituzione nell'incarico), le parti precisano che la decadenza del componente è finalizzata ad evitare che la sua assenza prolungata comporti l'impossibilità, per la RSU stessa, di poter assumere decisioni. Per tale motivo, la stessa opera solo qualora i componenti effettivamente presenti siano meno del numero minimo necessario per il funzionamento della RSU.

Chi può fare e che cosa					
	Presentatore di lista	Candidato elettorato passivo (candidatura)	Componente della Commissione elettorale	Scrutatore	Elettore (elettorato attivo)
	↓	↓	↓	↓	↓
Chi può essere?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un dipendente che non sia candidato</li> <li>- Un dirigente sindacale esterno</li> <li>- Un esterno incaricato dal sindacato con delega scritta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un dipendente a tempo indeterminato.</li> <li>- Un dipendente a tempo determinato, <b>in servizio alla data di inizio dalla procedura elettorale</b>, il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un dipendente dell'Ateneo/ Azienda che <b>NON</b> sia candidato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un dipendente dell'Ateneo/ Azienda che <b>NON</b> sia candidato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un dipendente a tempo indeterminato.</li> <li>- Un dipendente a tempo determinato, <b>in servizio alla data di inizio dalla procedura elettorale</b>, (annuncio) il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi</li> </ul>
Svolge l'attività in orario di servizio?	<b>Si</b> , se dipendente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>No</b>, durante le elezioni.</li> <li>- <b>Si</b>, se eletto, usufruirà dei permessi sindacali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Si</b> dal giorno dell'insediamento fino alla conclusione delle procedure elettorali, negli orari coincidenti i lavori della commissione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Si</b>, dal giorno precedente le elezioni fino al giorno successivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Si</b>, il voto si esprime anche in orario di lavoro</li> </ul>
Cosa può fare?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sottoscrivere la lista se è dipendente dell'Ateneo/Azienda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Candidarsi</li> <li>- Sottoscrivere la lista</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sottoscrivere la lista</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sottoscrivere la lista</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Candidarsi</li> <li>- Sottoscrivere la lista</li> </ul>
Cosa <b>NON</b> può fare?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- essere membro di commissione elettorale</li> <li>- essere candidato</li> <li>- essere designato come scrutatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il presentatore di lista</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Candidarsi nella lista</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Candidarsi nella lista</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sottoscrivere più di una lista</li> <li>- Candidarsi in più liste</li> </ul>
Deve essere iscritto o iscriversi al sindacato?	Non necessariamente, ma è naturalmente consigliabile	Non necessariamente	Non necessariamente	Non necessariamente	Non necessariamente

## Cosa deve fare il Presentatore di Lista

1. **Dal 28 gennaio 2025** chiedere all'Ateneo/Azienda i dati dell'elettorato attivo (vedi modulo di richiesta a pag. 22).
2. **Dal 28 gennaio 2025** verificare il numero minimo delle firme necessarie a validare la lista e predisporre la raccolta firme sul modulo apposito (vedi modulo di richiesta a pag. 25).
3. **Dal 28 gennaio al 14 marzo 2025** consegnare all'ufficio Relazioni Sindacali o alla Commissione Elettorale già insediata, la lista dei candidati con le relative firme di sostegno (vedi moduli di richiesta a pag. 23 e pag. 25) ed inoltre per ogni candidato disporre la dichiarazione di accettazione di candidatura (vedi modulo di richiesta a pag. 29). Nel solo caso in cui l'Amministrazione sia chiusa nella giornata del 14 marzo 2025 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. In alternativa, la lista può essere presentata telematicamente. In tali casi, la lista, corredata dai modelli pag. 23, pag. 25 e relativi allegati pag 29 (copia del valido documento di riconoscimento dei candidati), **può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo PEC dell'Amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nel caso di Amministrazione articolata su più sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC, l'invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nell'ipotesi di presentazione per via telematica, pertanto, **il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal presentatore di lista** o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l'autenticità nella forma e nei contenuti. In tali casi non è necessaria l'autenticazione della firma. I file ricevuti vengono inoltrati dall'Amministrazione alla Commissione elettorale all'indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato.
4. Consegnare il Logo **FGU GILDA-UNAMS** su supporto informatico.
5. La lista presentata per prima in ordine di tempo comparirà per prima anche nei manifesti elettorali.
6. Comunicare il proprio componente per la Commissione elettorale (vedi modulo a pag.28). Non è obbligatorio, anche se auspicabile, disporre di un collega che lo faccia.
7. Nominare uno scrutatore per seggio, non oltre le 48 h. dal voto (vedi modulo a pag. 30). Non è obbligatorio, anche se auspicabile, disporre di un collega che lo faccia (uno scrutatore per ogni seggio stabilito dalla Commissione Elettorale).
8. Tenere i rapporti con la Commissione elettorale ed accertarsi che non vi siano ostacoli formali alla lista presentata. Eventualmente, provvedere a risolvere in tempo utile le eventuali incongruenze. Vigè la regola del buon senso e del consentire la possibilità di integrare o correggere eventuali lacune.
9. Si può fare ricorso alla Commissione elettorale (vedi modulo a pag. 31) e al Comitato dei Garanti (vedi modulo a pag. 32) presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

## Cosa deve fare la Commissione Elettorale

I componenti della Commissione elettorale sono designati **esclusivamente** dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l'Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo. Il lavoratore designato quale componente della Commissione elettorale all'atto dell'accettazione dovrà dichiarare di non volersi candidare.

In presenza di Amministrazioni sede unica di RSU, articolate in più sedi di servizio, il componente della Commissione può essere un qualsiasi dipendente dell'Amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro (principale o distaccata).

Non possono essere designati quali componenti della Commissione elettorale **i dirigenti** (*a tempo indeterminato o determinato, ivi inclusi i dipendenti del comparto ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale*).

Il regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU di cui alla Sezione II dell'ACNQ 12 aprile 2022 non è esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. **È, pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmare le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede,** nonché facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

Di seguito, si fornisce una sintesi delle clausole contrattuali e dei chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni in ordine agli adempimenti della Commissione elettorale, la quale:

1. nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione e, in particolare, l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo tutti i dipendenti elettori mediante pubblicità in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione. La Commissione elettorale non può modificare le date di votazione e di scrutinio stabilite con il Protocollo del 20 novembre 2024, ma può fissare la durata giornaliera di apertura della sezione, che dovrà essere tale da contemperare, da un lato, la necessità di favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e, dall'altro, l'esigenza di non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifici che, nella prima giornata di votazione, tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, la sezione dovrà rimanere chiusa sino alla data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale;
2. acquisisce dall'Amministrazione l'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo) e tutta la documentazione pervenuta all'Amministrazione sino alla prima formale costituzione della Commissione elettorale;
3. riceve le ulteriori liste elettorali;
4. verifica le liste e le candidature presentate e ne decide l'ammissibilità. A tal fine si rinvia ad un'attenta lettura di quanto riportato ai paragrafi § 4 e § 5 della circolare Aran n. 1/2025 prot.553 del 16.1.2025;
5. esamina, entro due giorni lavorativi dal ricevimento, i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, esclusivamente alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui difetti meramente formali ammessi alla regolarizzazione, non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere orientamenti in proposito.

In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste rientranti tra quelli ammessi alla regolarizzazione, la Commissione assegna, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce, per come riportato negli elenchi pubblicati sul sito dell'Aran;

6. conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata sia stata ammessa o meno;

7. porta a conoscenza di tutti i lavoratori le liste elettorali ed i relativi candidati mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandole sull'intranet dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni (ovvero entro il 3 aprile 2025);

8. definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire la/le sezioni) e procede all'attribuzione dell'elenco degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, infatti, possono essere stabiliti più luoghi di votazione in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto, garantendo l'integrità dell'urna con le modalità indicate al successivo punto 14. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo restando che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I luoghi delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;

9. predispone il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali, nonché le indicazioni dell'art. 25 dell'ACNQ 12 aprile 2022;

10. distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;

11. predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;

12. nomina il presidente di sezione nell'ambito dei componenti della commissione stessa. Nel caso di pluralità di sezioni, la commissione elettorale può nominare il presidente della sezione anche scegliendo tra il personale titolare – nella singola sezione – dell'elettorato attivo;

13. nomina gli scrutatori tra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati. Nel nominare gli scrutatori tiene conto delle eventuali designazioni effettuate ai sensi dell'art. 23 dell'ACNQ 12 aprile 2022. Laddove le designazioni degli scrutatori pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due. In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero di designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina d'ufficio gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione, che non sia candidato;

14. fermo restando che all'interno del seggio elettorale è ammessa la presenza solo dei componenti del seggio, dei componenti della commissione elettorale e dei votanti, adotta ogni misura atta a garantire la regolarità delle votazioni e l'integrità dell'urna e delle schede elettorali, quali, a titolo esemplificativo:

- attestare formalmente nel verbale al termine di ogni giornata di votazione il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto;
- al termine di ogni giornata di votazione sigillare le urne con apposizione delle firme di tutti i membri della sezione sul sigillo e inserire le schede già firmate dai

componenti della sezione e non utilizzate in una busta da sigillare;  
- garantire, in collaborazione con l'Amministrazione, l'inaccessibilità delle urne durante la chiusura della sezione;

15. organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quoziente necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale (inteso come somma di tutte le eventuali sezioni di cui si compone). Nel caso in cui, nel collegio elettorale, il citato quoziente non sia stato raggiunto, non si deve procedere allo scrutinio;

16. raccoglie i dati elettorali parziali delle singole sezioni (se previste) e fa il riepilogo finale dei risultati;

17. compila i verbali delle operazioni elettorali, incluso quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti.

18. La Commissione elettorale, trascorsi i giorni dedicati all'affissione dei risultati elettorali in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro due giorni lavorativi gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - **che diviene definitivo** - della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'Amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali.

19. In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con riserva, circostanza che deve risultare anche nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU nelle quali dovrà essere esplicitato l'esistenza di un giudizio pendente.

## Compiti delle Amministrazioni

L'Amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L'Amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa **non deve entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.**

L'Amministrazione, sin dal **28 gennaio 2025**, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve mettere a disposizione alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali dei dipendenti aventi diritto al voto (*cfr. paragrafo § 7 elettorato attivo*) e dei lavoratori candidabili (*cfr. paragrafo § 5 elettorato passivo*), distinti per genere. I medesimi elenchi dovranno essere consegnati anche alla Commissione elettorale.

A richiesta delle OO.SS. o della Commissione elettorale dovranno essere forniti sottoelenchi, suddivisi con le medesime modalità degli elenchi generali, distinti per le eventuali sezioni elettorali istituite dalla Commissione elettorale per agevolare le operazioni di voto.

L'Amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che, oltre alla consegna degli elenchi degli elettori e dei lavoratori candidabili, sono:

- la messa a disposizione: del locale per la Commissione elettorale;
- dei locali per il voto;
- del materiale cartaceo o strumentale per lo scrutinio (matite, urne, ...);
- della stampa del "modello" della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
- della stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso delle sezioni in accordo con la Commissione elettorale,

adottare ogni possibile misura volta a garantire:

- la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura giornaliera delle sezioni;
- l'integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione.

L'Amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

Anche i presidenti di sezione e gli scrutatori espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali - comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle votazioni - durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato anche per loro a tutti gli effetti al servizio prestato.

L'Amministrazione deve trasmettere all'A.Ra.N. il verbale riassuntivo ricevuto dalla Commissione elettorale **tempestivamente e comunque nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025**, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al paragrafo § 21 della presente nota.

### ***Modalità di esercizio del voto***

Il voto si esprime utilizzando la scheda elettorale predisposta dalla Commissione elettorale, comprendente al suo interno tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

La scheda deve essere firmata da almeno tre componenti della sezione. La preparazione delle schede e la conservazione delle stesse deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

L'elettore può votare per la sola lista e/o esprimere una preferenza per un candidato.

Si rammenta che:

- nei collegi elettorali fino a 200 dipendenti la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati e si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista;
- nei collegi elettorali con oltre 200 dipendenti le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione ed è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda.

L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.

Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

## Consigli pratici

1. Ove si verificano difficoltà circa la presentazione della lista, l'incarico per la presentazione della stessa può essere demandata ad un dirigente della FGU di altro settore (scuola, ricerca, sanità)
2. È bene riempire il più possibile le liste che presenteremo con candidati che rappresentino la maggior parte dei Dipartimenti Universitari e delle Unità Operative dell'Azienda. In questo modo i colleghi sono più stimolati a recarsi al voto per votare il loro collega di lavoro. Per il numero massimo di candidati da presentare vedi la **tabella apposita a pagina 4**.
3. **Prevedere di raccogliere sempre un numero di firme superiore al minimo richiesto** (vedi pagina 8) **perché capita spesso che alcune firme vengano invalidate perché presenti in più di una lista oppure perché il firmatario non risulta essere dipendente dell'azienda/università** (fa fede l'elenco dati dell'elettorato attivo da richiedere per tempo all'Ateneo).
4. È sempre bene che vi sia un componente della **FGU GILDA-UNAMS** all'interno della Commissione elettorale che spinga affinché gli orari di apertura dei seggi siano compatibili con quelli dei cambi turno, **là dove si presta servizio su più turni nelle 24h**. Pertanto, si deve consentire ai colleghi del turno smontante notte di poter votare senza attendere troppo l'apertura del seggio, così come la possibilità per i colleghi che smontano dal turno pomeridiano di poter trovare il seggio aperto per votare dopo lo smonto turno. **Bisogna insistere che gli orari di apertura dei seggi non discriminino i turnisti rispetto ai giornalieri**.
5. Per i motivi di cui al precedente punto 3, il seggio dovrebbe essere aperto per esempio, dalle ore, 08,00 alle 18,00 e quindi necessitare di 2 scrutatori per ogni lista, uno per il primo turno ed uno per il secondo turno.
6. Ogni seggio elettorale deve avere un Presidente, nominato dalla Commissione Elettorale, e uno scrutatore per ogni lista. Quest'ultimo requisito non è indispensabile ma fortemente consigliato.
7. **I seggi elettorali devono essere ubicati in locali che possano essere chiusi e tutte le chiavi devono essere consegnate al Presidente del seggio.**
8. Essere sempre presenti dall'inizio delle operazioni.
9. L'urna deve essere solida, capiente ed avere una unica apertura. **Sigillare tutte le eventuali aperture con il nastro e firmare a cavallo tra il nastro e l'urna e fissare l'urna al tavolo**. Tra la chiusura del seggio e la riapertura e poi tra la chiusura del seggio e lo scrutinio, l'urna deve essere conservata sotto la responsabilità dell'amministrazione, che deve individuare un funzionario per tale compito e ogni volta che si chiude il seggio deve essere sigillata anche la fessura per l'introduzione delle schede con il nastro firmato.
10. Le schede elettorali sono fornite dall'Ateneo/Azienda e occorre controllare che non siano alterate. È bene che almeno uno dei 3 scrutatori che validano la scheda, utilizzi una penna colorata, per impedire che si possano fare fotocopie spacciandole per schede valide.
11. Durante le operazioni di voto, evitare che nel seggio si affollino molte persone, allontanare gli estranei per scongiurare momenti di confusione. Gli elettori/elettrici debbono firmare sull'elenco del personale, presente nel seggio, per attestare l'avvenuta partecipazione al voto. **Controllare ogni tanto, e comunque alla fine della giornata, che le firme corrispondano alle schede votate (è importante contare le schede rimaste)**.
12. Durante lo scrutinio, accertarsi che il numero dei votanti (risulta dall'elenco firmato) corrisponda alle schede votate e verbalizzare il tutto. Accertarsi che nei pressi dell'urna non vi

siano penne, matite, ecc. e che non ci siano persone che possano toccare le schede prima della verifica del voto. Lo scrutatore della **FGU GILDA-UNAMS** deve stare tra coloro che aprono le schede e comunque in posizione utile per verificare l'apertura delle stesse. **Alla fine dello spoglio pretendere una copia del verbale dal Presidente.**

**13. A differenza dalle elezioni politiche, nei giorni delle votazioni, non è preclusa la propaganda elettorale, purché sia fatta lontana dal seggio elettorale. Quindi è possibile distribuire i volantini all'ingresso dell'Ateneo/Azienda, ai cambi turno e fare propaganda negli uffici e nei reparti.**

**14. Convincere gli/le iscritti/e a portarsi al voto un collega anche se non è iscritto alla FGU GILDA-UNAMS**

## **Numero di firme necessarie per presentare la lista**

### **Amministrazioni Pubbliche**

**2%**

**Amministrazioni fino a 2.000 dipendenti**

**1%  
max 200**

**Amministrazioni oltre i 2.000 dipendenti**



Segreteria di Ateneo/Azienda di .....

Al Direttore Generale

---

**Oggetto: richiesta dati per elezioni RSU**

La presente nota per comunicare che la scrivente organizzazione sindacale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, parteciperà alle elezioni RSU 2025.

Al fine di adempiere alle incombenze formali, ma soprattutto per gli aspetti organizzativi, chiediamo di fornirci i dati aggiornati di seguito riportati:

- 1) Numero dei dipendenti del comparto assunti a tempo indeterminato e determinato
- 2) Elenco dei dipendenti del comparto a tempo indeterminato e determinato suddivisi per categoria, posizione economica, profilo professionale, struttura e unità operativa.

È richiesto l'invio dei dati in formato Excel al seguente indirizzo e-mail: .....

RingraziandoVi anticipatamente, si porgono distinti saluti.

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

Il Segretario FGU GILDA-UNAMS  
Dipartimento Università

*Firma*.....



Segreteria di Ateneo/Azienda di .....

*Elezioni R.S.U. aprile 2025*

*Elenco dei candidati della seguente lista **FGU GILDA-UNAMS** per l'Ateneo/Azienda ....., dipendenti del medesimo Ateneo/Azienda, nelle persone e nell'ordine seguenti:*

	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Matricola</i>	<i>Sede di appartenenza</i>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				



Segreteria di Ateneo/Azienda di .....

**ALLA COMMISSIONE ELETTORALE**

**Università .....**

**di .....**

**OGGETTO: delega a presentare la lista dei candidati FGU GILDA-UNAMS per l'elezione della RSU.**

Il/La sottoscritto/a ....., con l'incarico di Segretario Ateneo/Aziendale della **FGU GILDA-UNAMS** di .....

***DELEGA***

il/la signor/a ..... a presentare la lista dei candidati **FGU GILDA-UNAMS** per l'elezione della RSU, nell'università in indirizzo.

Distinti saluti.

Data, .....

Il Segretario FGU GILDA-UNAMS  
Dipartimento Università

*Firma*.....



Segreteria di Ateneo/Azienda di .....

***FIRME DEI DIPENDENTI SOTTOSCRITTORI LISTA FGU GILDA-UNAMS***

	<i>COGNOME E NOME</i>	<i>DATA DI NASCITA</i>	<i>FIRMA</i>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			

34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			

Il Sottoscritto **Presentatore della lista FGU GILDA-UNAMS** garantisce che le firme sono state apposte dai lavoratori indicati e identificati con un documento di riconoscimento.

(totale dei sottoscrittori n..... in lettere .....)

**AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_  
 attesto che il/la Sig./ra (*presentatrice della lista FGU GILDA-UNAMS*)

\_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

identificato/a con documento (*indicare tipo di documento*) \_\_\_\_\_

n° \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ ha **apposto la firma in mia presenza.**

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (timbro, firma per esteso e qualifica di chi procede all'autentica di firma)



Segreteria di Ateneo/Azienda di .....

All'Ufficio Relazioni Sindacali dell'Ateneo

.....

Alla Commissione Elettorale RSU

.....

**Oggetto: Presentazione documentazione Elezioni RSU 2025**

**Con riferimento alle Elezioni RSU 2025, unitamente alla presente si allega:**

- ✓ N° ..... tabulati firme sottoscrittori della lista dei candidati alla elezione RSU  
Denominata **FGU GILDA-UNAMS** per un totale di n° firme .....
- ✓ Il Logo **FGU GILDA-UNAMS**
- ✓ Una lista di N° ..... Candidati **FGU GILDA-UNAMS**

Il Rappresentante di lista

\_\_\_\_\_

---

## **RICEVUTA DI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE RSU 2025**

Data \_\_\_\_\_ orario \_\_\_\_\_

---

*(Firma del Presidente della Commissione Elettorale RSU)*



Segreteria di Ateneo/Azienda di .....

All'Ufficio Relazioni Sindacali dell'Ateneo

.....

Alla Commissione Elettorale RSU

.....

**Oggetto: Accettazione a nomina di membro della Commissione Elettorale e rinuncia alla candidatura.**

Il sottoscritto ..... dipendente dell'Ateneo/Azienda, è stato nominato a membro della Commissione Elettorale rappresentante **FGU GILDA-UNAMS**,

**DICHIARA**

di accettare la nomina di cui sopra e di rinunciare alla propria candidatura per le elezioni RSU.

*Firma*.....

Per Ricevuta

*Firma* .....

Data.....



Segreteria di Ateneo/Azienda di .....

### FAC SIMILE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Oggetto: candidatura nella lista <sup>1</sup> \_\_\_\_\_ per la RSU

Amministrazione/collegio <sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

dipendente del <sup>3</sup> \_\_\_\_\_

in servizio presso <sup>4</sup> \_\_\_\_\_

dichiaro/a di volermi candidare nella lista della <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

per la elezione della RSU <sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del candidato

1 Indicare l'esatta denominazione della lista

2 indicare l'esatta denominazione dell'Amministrazione/collegio sede di elezione della RSU

3 Indicare la denominazione dell'amministrazione di appartenenza

4 Indicare l'esatta denominazione dell'ufficio e/o sede dove si presta servizio



Alla Commissione Elettorale RSU

Ateneo/Azienda

.....

**Oggetto: Nomina Scrutatori per le Elezioni RSU 2025**

Con la presente si comunicano i nominativi degli scrutatori per le Elezioni delle RSU.

	COGNOME	NOME	MATRICOLA	SEGGIO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

..... li .....

Il Segretario FGU GILDA-UNAMS  
Dipartimento Università

.....



Segreteria di Ateneo/Azienda di .....

Al Presidente della Commissione Elettorale RSU  
Ateneo/Azienda .....

**Oggetto: Ricorso Commissione Elettorale**

La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, in quanto interessata avendo presentato la lista elettorale denominata **FGU GILDA-UNAMS**, presenta formale ricorso per i seguenti motivi:

.....  
.....  
.....  
.....

Chiede, pertanto, ai sensi del comma 3, dello stesso art. 18, che la Commissione Elettorale si pronunci in merito entro 48 ore dal ricevimento della presente.

..... li .....

Il Segretario FGU GILDA-UNAMS  
Dipartimento Università

*Firma* .....



Segreteria di Ateneo/Azienda di .....

Al Presidente del Comitato dei Garanti  
Direzione Provinciale del Lavoro  
di \_\_\_\_\_

**Oggetto: Ricorso Comitato dei Garanti**

La scrivente Organizzazione Sindacale,  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU,  
in quanto interessata, avendo presentato la lista elettorale denominata **FGU GILDA-UNAMS**  
presso l'Ateneo /Azienda ....., e a seguito di ricorso con esito  
negativo presso la locale Commissione Elettorale (che si allega in copia), presenta formale  
ricorso per i seguenti motivi:

.....  
.....  
.....  
.....

Chiede, pertanto, ai sensi del comma 3, dello stesso art. 19, che il Comitato dei Garanti si  
pronunci in merito entro 10 giorni dal ricevimento della presente.

Comunica, altresì, che il membro del Comitato dei Garanti in propria rappresentanza è il/la

Sig./ra ....., con recapito

FGU GILDA-UNAMS .....

presso .....

Via ..... N. .... CAP .....

Località ..... (.....)

Luogo....., data .....

Il Segretario FGU GILDA-UNAMS  
Dipartimento Università

*Firma* .....

## Riparto e attribuzione dei seggi

Ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- 1) definizione del quorum
- 2) ripartizione dei seggi alle liste
- 3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti

Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

**Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'ACQ del 16 novembre 2021, deve essere composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale dell'Amministrazione, secondo la seguente TABELLA:**

<b>a)</b>	<b>nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: tre componenti;</b>
<b>b)</b>	<b>nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: tre componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;</b>
<b>c)</b>	<b>nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano tre componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.</b>

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

### **Per Esempio:**

laddove la RSU sarà di 6 componenti, i candidati potranno essere al massimo 8.

Ove non siano stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento alla tabella sovrastante. **Ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita:** "le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti", è compito della commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati). A tal fine occorre calcolare il relativo quorum facendo riferimento al numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

### **In sintesi:**

- 1 - il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;
- 2 - il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (*ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle*);
- 3 - i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (*sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili*). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.

**Esempio:** il caso di una Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo determinato non avente diritto al voto) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

**CALCOLO DEL QUORUM:** il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè  $119:3 = 39,666 = \text{QUORUM}$

**LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.**

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all'esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

**Esempio n. 1:** i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 48

lista n. 2 voti validi 46

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 11

totale voti validi 117

**CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:**

lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333

lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000

totale voti validi 117 In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

**Esempio n. 2:** i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55

lista n. 2 voti validi 40

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 10

totale voti validi 117

**CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:**

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 15,333

lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 0,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000

totale voti validi 117

Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti. A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista.

Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti.

**Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.**

**In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro**, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

**Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati**; per evitare che i seggi non si attribuiscono, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

**Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati** (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

**Ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione**, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti. Anche in questo caso, comunque, il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'Aran dall'amministrazione.

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni "seggi assegnati" e "seggi attribuiti" coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai "seggi assegnati".

### **Ulteriori precisazioni circa la modalità di voto:**

1) Se si appone la croce sul logo **FGU GILDA-UNAMS**, più la/le preferenze al/ai candidato/i (cognome e nome): **VOTO VALIDO**

2) Mancanza della croce sul logo **FGU GILDA-UNAMS** ma si scrive la preferenza al/ai candidati (cognome e nome): **VOTO VALIDO ANCHE PER LA LISTA;**

3) Se si appone la croce sul logo **FGU GILDA-UNAMS** e la preferenza ad un candidato di altra lista: **È VALIDO SOLO IL VOTO DI LISTA**

4) Mancanza della croce sul logo **FGU GILDA-UNAMS** e preferenza ad un candidato di altra lista: **SCHEDA NULLA;**

5) La croce sul logo **FGU GILDA-UNAMS** ma nel caso in cui vi fossero cognomi uguali e non viene riportato anche il nome del candidato: **È VALIDO SOLO IL VOTO DI LISTA**

## TABELLA

\* art.17 del Regolamento - Accordo Quadro del 7/08/98

### Esempio di Elezioni in Amministrazione con 1260 dipendenti

Numero di firme necessarie per la presentazione di liste ai sensi dell'art.4 del Regolamento

2 % di 1260 → 26

Validità delle elezioni ai sensi dell'art.2 del Regolamento

metà più uno degli aventi diritto  $(1260 / 2 + 1) \rightarrow 630$

Calcolo dei seggi da assegnare ai sensi dell'art.4 del Regolamento

Dipendenti		
da	a	seggi
0	200	3
201	500	+3
501	800	+3
801	1100	+3
1101	1260	+3
<b>Totale</b>		<b>15</b>

Calcolo del quorum richiesto per l'assegnazione del seggio

Numero votanti / seggi da assegnare  $1260/15 = \text{QUORUM } 84$

### Ipotesi di risultati elettorali e conseguente ripartizione dei seggi

Lista	Voti	Quorum	Seggi	Resti	Seggi	TOTALE
A	450	84	5	35,7	0	5
B	290	84	+3	45,2	0	3
C	380	84	+4	52,4	1+	5
D	140	84	+1	66,7	1+	2
<b>TOTALE</b>	<b>1.260</b>		<b>13</b>		<b>2</b>	<b>15</b>

#### \* Art. 17 Attribuzione dei seggi -Accordo Quadro del 7/08/98

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.

3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.